

## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0". Infatti sono sparite le previste proroghe per **maxi / iper ammortamento**; dal **01.01.2020** è riconosciuto **un credito d'imposta** alle imprese che:

- fino al 31.12.2020;

ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

**NOVITA'** - Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

### *Soggetti beneficiari*

Come in precedenza il nuovo credito d'imposta spetta solo alle IMPRESE per i beni interconnessi mentre per l'acquisto di tutti gli altri beni l'agevolazione spetta a tutti i contribuenti (anche professionisti).

### *Investimenti agevolabili*

Anche in questo caso, come per la precedente normativa su maxi/iper ammortamento, l'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**.

La vecchia normativa sul maxi/iper ammortamento rimane in vigore per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo.

### *Misura del credito spettante*

- **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 – INTERCONNESSI ex IPER AMMORTAMENTO**

Beni cosiddetti **INTERCONNESSI** per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

- **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 – BENI IMMATERIALI**

Il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

- **Altri beni – ex SUPER AMMORTAMENTO**

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

### *Modalità di utilizzo del credito d'imposta*

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, **in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali)** a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%).

#### **Adempimenti richiesti**

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

### **CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE**

In sede di approvazione è stato **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Lo stesso va a sostituire integralmente il credito di imposta ricerca e sviluppo in vigore dal 2016.

**Tale agevolazione ad oggi è in vigore solo per l'anno 2020.**

**NOVITA'** - Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

#### **Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta spetta solo alle imprese.

#### **Attività e spese agevolabili**

<b>Attività</b>	<b>Spese</b>
<p><b>Ricerca e sviluppo</b></p> <p>Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Spese per il personale</b> impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;</li> <li><b>quote di ammortamento, canoni</b> di leasing / affitto e <b>altre spese</b> relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&amp;S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;</li> <li>solo per l'attività di ricerca e sviluppo, <b>quote di ammortamento</b> relative all'acquisto da terzi di <b>privative industriali</b> relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;</li> <li><b>spese per contratti</b> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;</li> <li><b>spese per servizi di consulenza</b> ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività</li> </ul>
<p><b>Innovazione tecnologica</b></p> <p>Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.</p> <p>Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;</li> <li>per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;</li> <li>per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.</li> </ul>	

<b>Innovazione tecnologica</b>  Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.	agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</b>, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.</li> </ul>
--	--

(\*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

#### Misura del credito d'imposta spettante

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

#### Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, **in 3 quote annuali di pari importo** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata **rilasciata l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

#### Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

### "BONUS FORMAZIONE 4.0"

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **umentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;
- **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, **sono escluse** dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito *"neanche all'interno del consolidato fiscale"*.

### **RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI**

In sede di approvazione è previsto, **per il 2020**, un contributo per il **rinnovo del parco veicolare** delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:

- accrescere la sicurezza del trasporto su strada;
- ridurre gli effetti climalteranti.

L'agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati **dall'1.1 al 30.9.2020** finalizzati:

- alla *"radiazione, per rottamazione, dei veicoli"*:
  - a **motorizzazione termica fino a Euro 4**;
  - **adibiti al trasporto di passeggeri**, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge 218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
  - di **categoria M2 / M3**;
- alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di **autoveicoli nuovi** / adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:
  - alternativa a metano (CNG);
  - gas naturale liquefatto (GNL);
  - ibrida (diesel / elettrico);
  - elettrica (full electric);
  - motorizzazione termica Euro 6.

La nuova agevolazione, compresa tra **€ 4.000 / € 40.000** per ciascun veicolo, **non è cumulabile** con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).

È demandata al MIT l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.